

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 18 marzo 2019

Deliberazione n. 2019/11/83

Oggetto: Art. 6 del dl 90/2014 convertito in legge 114/2014. Determinazioni.

L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di marzo alle ore 11,45 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	assente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Tenuto conto dell'allontanamento del Presidente e del Componente Adiglietti, assume la presidenza dell'assemblea il Componente Di Iorio che riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

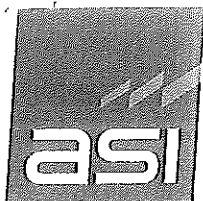
Premesso

- che in data 26/10/2016 questo Consorzio Asi, ovvero il Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione, riceveva da parte dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) la nota 159360 del 25/10/2016 con la quale, in sintesi, l'Autorità, a conclusione di propria istruttoria **unilaterale**, assume che i sigg. Sirignano ed Adiglietti, rispettivamente Presidente e componente del Comitato Direttivo, perché collocati in quiescenza possono espletare la loro funzione ma con il principio della gratuità nel rispetto dell'art 5 del d.l. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, disponendo la contestuale trasmissione degli atti alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Ministero della Funzione Pubblica;
- che, invero, tale problematica già prima della nota dell'Anac, su sollecitazione del Collegio dei Revisori dei Conti, era stata affrontata dal Consorzio Asi chiedendo un parere sia alla Federazione di Categoria (FICEI), sia all'avv. Giuseppe Iannelli, **con le conclusioni, in entrambi i casi, di non assoggettabilità all'art. 5 c. 9 D.lgs 95/2012 dei Consorzi Asi**; confermando, così, il conforme convincimento già fatto proprio dagli uffici ed il relativo operato amministrativo;
- che, nonostante i pareri innanzi citati, il Consorzio Asi di fatto convenne di sospendere l'erogazione dell'indennità di carica ai predetti Sirignano e Adiglietti nell'auspicio che la adita Corte dei Conti si esprimesse sul punto; **indennità sospesa dal mese di novembre 2016 e sospesa ancora oggi**;
- che, in effetti, la Corte dei Conti risulta aver aperto il fascicolo relativo ed acquisito gli atti in data 5/2/2017, con successive integrazioni da parte del Consorzio di altra documentazione, così come dallo stesso fatta propria e che, al momento, la Corte dei Conti non ha fornito alcun riscontro, né dato alcun seguito.

Tenuto conto

- che, all'attualità, nessun provvedimento risulta adottato dal Giudice Contabile nel mentre sono stati fatti propri dal Consorzio Asi, con relative deliberazioni – i seguenti atti:
 - o parere dell'Avv. Donato Cicenìa, trasmesso all'Ente dal Consigliere Gerardo Adiglietti;
 - o parere dell'avv. Mario de Bellis, integrato dal parere del prof. Avv. Fiorenzo Liguori;
 - o parere del prof. Avv. Sandro Amorosino, reso alla FICEI;
 - o parere del prof. Avv. Michele Anastasio Pugliese trasmesso all'ente dal Presidente Sirignano;
 - o parere dell'Avv. Marco Giardetti, reso alla FICEI;
 - o pareri resi, con riferimento alla Solofra Service dagli Avv.ti Donato Pennetta e Francesco De Beaumont;
 - o **nota della FICEI trasmessa a tutti gli associati, prot. n° 2870 del 25 giugno 2018**, che si allega, con la quale la stessa, anche con riferimento a quanto sostenuto dalla Giunta Regionale del Friuli, su conforme opinione della propria Avvocatura, ha sostenuto, ancora una volta, che i Consorzi Asi non soggiacciono ai divieti di cui all'art. 6 del decreto 90/2014 convertito in legge 114/2014;
 - o parere integrativo dell'Avv. Mario De Bellis del 03 agosto 2018;
pareri e nota tutti attestanti la non assoggettabilità dei Consorzi Asi ai divieti di cui all'art. 6 del decreto 90/2014 convertito in legge 114/2014.
- che, anche sulla scorta degli elencati pareri, il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio Asi – che si ricorda essere stato l'Organo che per prima chiese una verifica sul punto - ha reso verbale specifico concludendo per la non applicabilità al Consorzio Asi di Avellino del citato art. 6 del DL 90/2014, testo vigente e di cui il Comitato Direttivo ha preso atto e fatto proprio con delibera n° 2018/18/254 del 23 luglio 2018;





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Considerato

- che i soggetti interessati, collocati in quiescenza, dal novembre 2016 hanno comunque assicurato presenza, ruolo e funzioni, nonostante la sospensione delle indennità di carica e senza alcun rimborso spese;
- che è opinione diffusa tra i giusperiti che eventuali provvedimenti della Corte dei Conti potrebbero non dirimere la materia;
- che, nel frattempo, si è formata autorevolissima ed unanime dottrina che si esprime per la non applicabilità della norma al caso di specie (vedi pareri e nota innanzi richiamata);
- che ad analogo convincimento sono pervenuti operatori della materia quali l'Avvocatura della Regione Friuli e il Collegio dei Revisori del Consorzio Asi;
- **che nè l'Avvocatura della Regione Campania (che si ricorda essere l'Ente vigilante, appositamente interpellata dal Collegio dei Revisori, già prima della richiamata nota ANAC) nè il Ministero della Funzione Pubblica (investito sia dalla stessa ANAC, sia più volte dalla FICED), nè la stessa Regione Campania, a conoscenza della problematica, a seguito di richiesta dei relativi atti, hanno notiziato alcunchè in merito;**

Preso atto:

- della comunicazione del responsabile Anticorruzione del Consorzio Asi prot. n° 4496 del 24 ottobre 2017, indirizzata all'Anac, con la quale, con esplicito riferimento alle Società partecipate dall'Asi, è stato chiesto parere in merito alle note di risposta ricevute dalle stesse circa la verifica relativa alle prescrizioni dettate dalla L. 114/2014 art. 6; **comunicazione rimasta senza alcun riscontro.**
- della segnalazione (all'Asi per conoscenza - prot. n. 4577 del 12 ottobre 2018 - punto B) indirizzata all'Anac circa l'applicabilità o meno della norma di cui all'art. 5 comma 9 D.-Lgs 95/2012 ad amministratore, in stato di quiescenza e pensionato, di società partecipata dall'Asi; **segnalazione rimasta senza alcun riscontro;**
- altresì, della successiva nota, prot. n° 4964 del 31 ottobre 2018, con la quale la Responsabile Anticorruzione del Consorzio, nella qualità anche di Direttore Generale F.F., in merito all'applicabilità dell'art. 5 comma 9 D.Lgs 95/2015 come modificato dall'art. 6 del Decreto 90/2014 e successivi, in materia di conferimenti di incarichi e cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza, **invitava le società partecipate dell'Asi (Solofra Service, Asidev e CGS) ad uniformarsi allo stralcio del parere reso nel merito dall'Avv. Francesco De Beaumont per la Società Solofra Service, allegato alla nota, che conclude asserendo che il Consorzio Asi non è soggetto all'applicazione dell'art. 5 comma 9 D.Lgs 95/2012 e che la Solofra Service (Società partecipata dall'Asi nella misura del 98%) non è società in controllo pubblico ai sensi dell'art 2359 Codice Civile, pertanto, non è soggetta all'applicazione dell'art. 5 comma 9 D.Lg 95/2012.**

Tenuto conto,

dell'ulteriore parere reso dall'Avv. De Bellis incaricato dall'Ente, acquisito al protocollo dell'Asi al n. 543 del 29 gennaio 2019, che in ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato Direttivo dell'Asi a mezzo Pec in data 09 gennaio 2019

conferma

le conclusioni di non assoggettabilità del Consorzio Asi alle disposizioni limitative di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs 165/2001 e, "tenuto conto:

- **che la delibera n. 2018/3/12 del Consiglio Generale dell'Asi ha approvato all'unanimità la variazione al Piano Economico e Finanziario 2018 che prevede la previsione di maggiore costo per gli emolumenti del Comitato Direttivo per l'anno 2018;**



- che la stessa delibera è stata trasmessa, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della L.R. 19/2013 per il dovuto controllo alla Giunta Regionale;
- che, nei termini previsti, nessuna pronuncia di annullamento o di sospensione è stata notificata da parte della stessa Giunta Regionale all'Asi, per cui il deliberato, così come previsto dalla Legge, è da intendersi approvato in tutta la sua articolazione e quindi è approvata anche la sopracitata variazione di spesa;

Esprime

Parere favorevole al ripristino del pagamento degli emolumenti”.

Richiamata la legge Regione Campania n. 19 del 6 dicembre 2013, “assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale”, che:

- ✓ all'art. 6 (Competenze della Regione. Indirizzo di politica. Controllo e Vigilanza. Consulta regionale.) attribuisce (comma 5) il controllo interno delle attività dei consorzi Asi alla competenza del Collegio dei Revisori dei Conti e che la vigilanza (comma 6) dei consorzi Asi è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti e
- ✓ all'art. 3, (Organi amministrativi) lett. e) che, nell'attribuire la nomina del Presidente del collegio dei revisori dei conti al Consiglio regionale, statuisce che detto Organo esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici;

Ritenuto alla luce di quanto innanzi di aver operato con la necessaria diligenza per la soluzione di un problema tecnico di speciale difficoltà laddove non si registrano precedenti giurisprudenziali e/o atti amministrativi a conforto di quanto asserito dall'ANAC e comunque non appaiono ascrivibili al Consorzio Asi e/o ai diretti interessati inadempimenti sull'accertamento della materia; per tutto quanto innanzi, anche allo scopo di evitare potenziali liti con conseguenti danni per l'Ente,

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

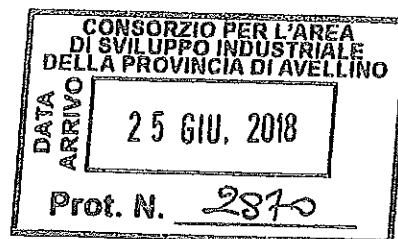
DELIBERA

1. Di prendere atto della dinamica dei fatti e degli atti intervenuti, ed analiticamente esposti in narrativa, sulla materia in oggetto.
2. Di far propri e conformarsi a tutti gli atti in narrativa, ed in particolare al parere reso dall'Avv. De Bellis, prot. n. 543 del 29 gennaio 2019, allegato, alle conclusioni del Collegio dei Revisori dei Conti e alla delibera del Consiglio Generale dell'Asi n° 2018/3/12 del 09 novembre 2018 che all'unanimità approva la relazione nella quale viene richiamata la problematica in oggetto e che è da ritenersi approvata, in tutta la sua articolazione, anche dalla Giunta regionale, così come riportato nel richiamato parere dell'Avv. De Bellis che, chiaramente “.... **esprime parere favorevole al ripristino del pagamento degli emolumenti....**”.
3. **Di confermare, pertanto, in coerenza con le direttive della Federazione Nazionale di Categoria e dell'autorevole dottrina agli atti, la non assoggettabilità del Consorzio Asi di Avellino alle previsioni di cui all'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014;**
4. Di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti;
5. Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

F.I.C.E.I.

FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE

Chiamata pubblica e gratuita, con contributo dell'art. 36 legge n. 41 del 28.2.1997, art. 1 della



Roma, 22 giugno 2018
prot. 72

Ai Signori Presidenti
dei Consorzi Industriali
Loro Sedi

Oggetto: Art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del dl
90/2014, convertito in legge 114/2014.

Come noto, l'art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato
dall'art. 6 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, ha introdotto
nell'ordinamento un limite per la Pubblica Amministrazione in materia di
conferimento di incarichi a persone in quiescenza.

In particolare la norma citata così dispone: "E' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001 (leggesi "n. 165 del 2001" - n.d.r.), nonché alle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché
delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni
è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o
direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo
periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti
delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi
degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli
incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono
comunque consentiti a titolo gratuito".

La Ficei, sul punto, ha preso posizione per evidenziare la non
assoggettabilità dei consorzi industriali alla norma in parola ed, in particolare, ha
prodotto:

- ✓ un primo parere / interpello al ministero della Funzione Pubblica nel
settembre 2015;



FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI
ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
Tel. 06/679.57.77 - 06/679.83.79 - Fax 06/679.57.77

- ✓ un parere reso dall'avv. Marco Giardetti del 19 dicembre 2017 su richiesta dei consorzi industriali friulani;
- ✓ un secondo parere/interpello al Ministero della Funzione Pubblica.

In tale contesto, segnaliamo l'importante ed autorevole riconoscimento della posizione Ficei avuto dalla Giunta Regionale del Friuli che, su conforme opinione della propria Avvocatura, ha fatto proprie le valutazioni dell'avv. Giardetti e, per l'effetto, ha escluso i consorzi all'assoggettabilità alla norma in esame.

Ciò in quanto i Consorzi di Sviluppo Industriale non appaiono rientrare nel novero delle Pubbliche Amministrazioni previste dalla norma sopra citata giacché la loro peculiare natura e funzione ne fa una figura ibrida nel panorama normativo italiano, tale da non poter esser ricondotta all'ipotesi prevista dalla norma.

Basti pensare ai rapporti di lavoro dei dipendenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, per i quali è intervenuta una recentissima pronuncia della Cassazione, secondo la quale *"La natura di ente pubblico economico del consorzio per le aree di sviluppo industriale implica che il rapporto di lavoro con i dipendenti sia improntato alle regole privatistiche, sicché è preclusa a tale ente la revoca unilaterale, in sede di autotutela, di un atto che abbia inciso nella sfera giuridica patrimoniale del dipendente e di cui questi abbia chiesto l'attuazione"* (Cass. Civ. n. 21990/2016).

Appare perciò possibile sintetizzare, con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, che: *"a questi rapporti di lavoro non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001", [...] perché "stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum"* (Cass. civ. sez. lav., 31 ottobre 2016, n. 21990).

Ciò peraltro è confermato anche dall'INPS che in alcune Circolari sul punto ha stabilito come ai fini pensionistici siano da considerarsi lavoratori pubblici coloro che rientrano nell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001.

Peraltro i Consorzi di Sviluppo Industriale non rientrano nell'ambito delle "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 33 Legge n. 196/2009. A definitiva dimostrazione di come i Consorzi di Sviluppo Industriale non soggiacciono ai divieti di cui all' art. 5, comma 9, del dl n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
- Dott. Andrea Ferroni -



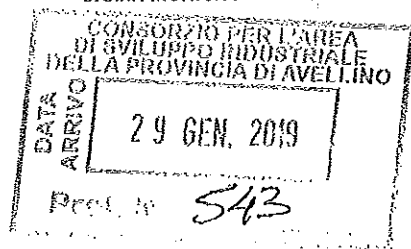


AVV. UGO MARIA CHIRICO - AVV. MARIO DE BELLIS
Patrocinanti in Cassazione

AVV. VITTORIO AMBROSIO
AVV. MARIA LIBERA RICKLER
DOTT.SSA TERESA CIOTOLA
DOTT.SSA MARIA ROSARIA SELVAGGIO

AVV. PIETRO DI BIANCO
AVV. MARIA LAURA VITIELLO
DOTT.SSA GIUSEPPINA SELVAGGIO
DOTT.SSA ROBERTA TURSI

Responsabile di Segreteria
SIG.RA MARIA ROSARIA AFFUSO
SIG.RA MARINA IMPROTA
SIG.RA MONICA MALLANO



Spett.le
Consorzio per l'Area
di Sviluppo Industriale
della Provincia di Avellino

OGGETTO: Integrazione parere sintetico in relazione all'esatta applicazione dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014 n. 114 con riferimento agli incarichi conferiti ai sig.ri Vincenzo Sirignano e Gerardo Adiglietti, dipendenti pubblici in quiescenza

Spett.le Consorzio,

In merito all'incarico conferito con deliberazione n.2016/22/251 del 28.11.2016, relativo all'esatta applicazione dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014 n. 114, lo scrivente Avv. Mario de Bellis, nato a Napoli il 14.8.1974 (c.f.: DBLMRA74M14F839Z), in seguito ad espressa richiesta e ad ulteriore integrazione del parere redatto in data 16 gennaio 2017 e ribadito in data 3 agosto 2018,

PREMESSO E CONSIDERATO

- Che il parere dello scrivente era stato avallato e confermato dalla relazione, trasmessa a corredo, del Prof Fiorenzo Liguori, ordinario di Diritto Amministrativo della Università Federico II di Napoli, che nelle conclusioni afferma: <<Alla luce di quanto esposto ritengo che il divieto di cui all'art. 6 della Legge n. 114 del 2015 non trovi applicazioni nei confronti del Consorzio ASI di Avellino>>;
- Che tale orientamento è stato condiviso anche dal Prof Sandro Amorosino, ordinario di Diritto dell'Economia nell'Università di Roma La Sapienza, il quale, incaricato dalla FICEI, in data 06.03.2017 ha reso parere pro veritate in cui così conclude: <<E dunque "ubi lex voluit dixit", ma "ubi non dixit nohuit".



È quanto accaduto nel caso in esame dell'art. 6, comma 9, nel quale il legislatore – facendo riferimento al d.lgs. n. 165/2001 e all'“elenco ISTAT” per delimitare il perimetro degli enti soggetti al divieto di conferire incarichi retribuiti ai pensionati – non ha inteso fare riferimento agli enti pubblici economici ed in particolare ai consorzi ASI.

Ciò anche in forza del principio generale giusta il quale le limitazioni dei diritti costituzionali e civili – nel caso in esame il diritto al lavoro e quello di elettorato passivo (alle cariche di amministratori)- sono di stretta interpretazione e non sono ammissibili interpretazioni estensive o analogiche, come quelle dell'ANAC.>>

- Che, in seguito al quesito congiunto posto dai Consorzi del Friuli Centrale e Ponterosso Tagliamento in relazione alla questione in oggetto, l'avv. Marco Giardetti ha raggiunto le medesime conclusioni, ed in particolare ha affermato:<<*In conclusione può fondatamente ritenersi, sia sulla base delle argomentazioni già contenute nella richiesta di parere, che sulla base di quanto sopra riportato, che i Consorzi richiedenti il presente parere, non rientrando nel novero delle amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 5 D.L. 95/2012, non soggiacciono al divieto ivi indicato>>*

Si evidenzia, inoltre, che, anche se con riferimento specifico all'art. 70 (Consiglio di Amministrazione) della Legge Regionale FGV n. 3/2015 il parere dell'avv. Giardetti esprime un principio generale che merita di essere condiviso:<<*...si ritiene che, all'amministratore già lavoratore pubblico o privato in quiescenza, possa essere attribuito il compenso di cui al comma 10 dell'art. 70 L.R. FVG n. 3/2015, non essendoci preclusioni normative in tal senso.>>*

- Che la Giunta della Regione Friuli, su conforme opinione della propria avvocatura, ha fatto proprie le valutazioni dell'avv. Giardetti e, per l'effetto, ha escluso i consorzi all'assoggettabilità alla norma in esame;
- Che in data 22.06.2018 con nota prot. n. 72 la Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione, ha preso ufficialmente posizione per evidenziare la non assoggettabilità dei consorzi industriali (quale è il Consorzio ASI di Avellino) al



divieto di cui all'art. 5 D.L. 95/2012. Nello specifico la nota della FICEI, nel suo punto nodale, afferma: <<Appare perciò possibile sintetizzare, con il conforto della più recente giurisprudenza di legittimità, che: "a questi rapporti di lavoro non trova applicazione il d.lgs. n. 165/2001", [...] perché stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di un Consorzio Industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca ed operi [in tale ambito] iure privatorum" (Cass. Civ. sez. lav., 31 ottobre 2016, n. 21990)>>;

- Che il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio ASI di Avellino in data 17 luglio 2018 Verbale n. 7/2018, dopo aver riassunto la questione e richiamato i pareri sul punto, ha così statuito: <<Questo Collegio dei Revisori dei Conti, per tutti i motivi fin qui esposti, ritiene che il dettato normativo di cui all'art.6 della l. 114/2014 non possa essere applicato al Consorzio ASI della Provincia di Avellino>>.
- Che, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti si è spinto oltre affermando: <<A tale conclusione si è giunti considerando anche che la norma in questione, a parere di questo organo, presenta in ogni caso gravi vizi di legittimità costituzionale (sui quali sarebbe utile l'intervento della Corte competente), perché:
 - a. Pur prevedendo la possibilità per i soggetti posti in quiescenza, di svolgere funzioni apicali e dirigenziali nella P.A. (ritenendoli così abili ed idone), ne vieta tout court la legittima remunerazione;
 - b. Prevedendo casi di inapplicabilità per taluni soggetti (quali ad esempio, magistrati e professori universitari), procura un grave caso di discriminazione sociale.
- Che la Corte di Conti Procura Regionale Presso la Sezione Regionale per la Campania, dopo aver richiesto relazione in merito alla nota ANAC (Vert. Nr. 2016/03387 CTL – Prot n. 1676 – 2017 – PA, pur avendo ricevuto la richiesta documentazione dal Consorzio ASI nonché i successivi pareri sulla questione in oggetto, non ha fornito alcun riscontro né dato alcun seguito;

PRESO ATTO

che il redatto parere è stato confermato ed avallato da autorevoli studiosi, dalla



Federazione di categoria e dall'Organo di Controllo del consorzio,
**ribadisce quanto già esposto nel precedente parere e sinteticamente rassegna le
seguenti conclusioni:**

1) Per evitare che l'incarico attribuito al soggetto in quiescenza ricalchi il divieto
presto dall'art. 6 D.L. 114/2014, è necessario che esso non corrisponda con
funzioni dirette ad attribuire al soggetto interessato incarichi di studi", "incarichi di
consulenza" e "incarichi dirigenziali".

**Il legislatore consente l'esercizio di attività lavorativa al professionista che
versa in stato di quiescenza in ipotesi, come nel caso di specie, di compiti che
esulano dalle caratteristiche indicate.**

2) Con riferimento al rapporto di lavoro in oggetto non trova applicazione il d.lgs. n.
165/2001" perché stante la natura (esclusivamente) privatistica del rapporto di
lavoro dei dipendenti di un Consorzio Industriale, deve ritenersi che lo stesso agisca
ed operi [in tale ambito] iure privatorum.

**Il rapporto di lavoro in essere tra il Consorzio e gli organi amministrativi non è
soggetto al D.lgs. n. 165/2001**

3) La norma in oggetto non ammette interpretazioni estensive anche in relazione
agli enti che sono tenuti alla sua osservazione, con la conseguenza che non hanno
l'obbligo di rispettare i limiti in questione i soggetti che non rientrano nel novero di
pubbliche amministrazioni ex art. 1 d.lgs. 165/2001.

Il Consorzio ASI di Avellino non ha le caratteristiche del consorzio tra Enti locali,
nei cui confronti potrebbe adombrarsi l'applicazione della disposizione limitativa in
esame: l'art. 1 commi 2 e 3 della Legge Regionale 19/2013, cui l'art. 4 dello statuto
rinvia, prevede che possano prendere parte ai consorzi ASI anche i privati, con la
conseguenza che si tratta di una forma di partenariato pubblico- privato, differente
dal consorzio tra enti pubblici, cui fa inequivocabilmente riferimento la disposizione
del D.lgs. n. 165/2001.

**In sostanza il Consorzio ASI di Avellino non rientra tra gli enti assoggettabili
alla disposizione limitativa di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs. N. 165/2001.**



A sostegno di quanto sopra esposto, lo scrivente si riporta a quanto esposto nel precedente parere del 16 gennaio 2017 integrato in data 3 agosto 2018 e dichiara di condividere e fare proprie tutte le conclusioni dei richiamati pareri redatti sulla questione, tutti già in possesso del Consorzio ASI di Avellino.

TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO

In ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI di Avellino a mezzo PEC in data 9 gennaio 2019

CONFERMA LE CONCLUSIONI SOPRA INDICATE

e, tenuto conto:

- che la delibera n° 2018/3/12 del Consiglio Generale dell'Asi ha approvato all'unanimità la variazione al Piano Economico e Finanziario 2018 che prevede *la previsione di maggiore costo per gli emolumenti del Comitato Direttivo per l'anno 2018;*
- che la stessa delibera è stata trasmessa, nel rispetto dell'art. 5 comma 2 della L.R. n. 19/2013, per il dovuto controllo alla Giunta Regionale.
- che nei termini previsti, nessuna pronuncia di annullamento o di sospensione è stata notificata da parte della stessa Giunta Regionale all'Asi, per cui il deliberato, così' come previsto dalla Legge, è da intendersi approvato in tutta la sua articolazione e quindi è approvata anche la sopra citata variazione di spesa;

ESPRIME

parere favorevole al ripristino del pagamento degli emolumenti del Comitato Direttivo del Consorzio per gli anni 2017 – 2018.

Napoli, 23 gennaio 2019

Avv. Mario de Bellis

